



Provincia di Macerata

STATUTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Legge 7 aprile 2014, n. 56

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ DELL'ENTE

- Art. 1 La Provincia
- Art. 2 Territorio e sede
- art. 3 Stemma e gonfalone
- art. 4 Principi
- art. 5 Finalità
- art. 6 Governo di area vasta

CAPO II - RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

- art. 7 Funzioni fondamentali
- art. 8 Funzioni che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del Territorio
- art. 9 Rapporto con la Regione lo Stato e altri Enti

CAPO III - TRASPARENZA, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

- Art. 10 Trasparenza ed accesso agli atti
- Art. 11 Attività di informazione e comunicazione
- Art. 12 Obblighi di trasparenza degli organi politico-amministrativi
- Art.13 Partecipazione ai procedimenti amministrativi e alla formazione degli atti
- Art. 14 Partecipazione popolare, istanze, proposte e petizioni.
- Art. 15 Referendum propositivo, consultivo e abrogativo popolare
- Art. 16 Consulte ed osservatori

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 17 Organi di governo della Provincia
- Art. 18 Obbligo di astensione

CAPO II - IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 19 Il Presidente della Provincia

Art. 20 Funzioni del Presidente

Art. 21 Decreti del Presidente

Art. 22 Dimissioni e decadenza

Art. 23 Deleghe del Presidente

CAPO III - CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 24 Funzione, composizione e durata

Art. 25 Competenze del Consiglio provinciale

Art. 26 Sedute del Consiglio

Art. 27 Consiglieri provinciali

Art. 28 Vicepresidente e Consiglieri delegati

Art. 29 Decesso, dimissioni del Consigliere

Art. 30 Iniziativa delle deliberazioni

Art. 31 Nomine e designazioni

CAPO IV - ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 32 Assemblea dei Sindaci

Art. 33 Funzioni e competenze

Art. 34 Sedute dell'Assemblea

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 35 Principi strutturali e organizzativi

Art. 36 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 37 Regolamento di organizzazione

Art. 38 Stato giuridico ed economico del personale

Art. 39 Segretario generale

Art. 40 Vicesegretario

Art. 41 Direttore generale

Art. 42 Funzioni del Direttore generale

Art. 43 Dirigenti

Art. 44 Funzioni e responsabilità dei dirigenti dei settori

Art. 45 Incarichi a contratto

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 46 Obiettivi dell'attività amministrativa

Art. 47 Responsabile del procedimento

Art. 48 Atti della Provincia

Art. 49 Sanzioni amministrative

TITOLO V - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO

Art. 50 Autonomia finanziaria

Art. 51 Revisione economico-finanziaria

Art. 52 Controllo interno

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 Regolamenti

Art. 54 Modifiche e abrogazione dello Statuto

Art. 55 Norme finali

Art. 56 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ DELL'ENTE

Art. 1 La Provincia

1. La Provincia di Macerata è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. E' ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e, quale ente di secondo livello, rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte.
2. Quale ente locale autonomo ed intermedio tra Comuni e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo secondo i principi di sussidiarietà, solidarietà e adeguatezza, ispirandosi ai valori della Costituzione, della Carta europea delle autonomie locali, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della Carta Europea per la parità degli uomini e delle donne nella vita locale, ed operando in coerenza con le leggi dello Stato e della Regione Marche, e con l'identità storica, culturale, civile e religiosa della sua popolazione.
3. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei Paesi membri dell'Unione Europea secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.
4. La Provincia favorisce e sviluppa i rapporti di collaborazione con i Comuni e gli altri enti locali, anche attraverso le varie forme associative, per realizzare servizi e opere nell'interesse della comunità.

Art. 2 Territorio e sede

1. La Provincia ha come capoluogo la città di Macerata ove ha la sua sede legale.
2. Il territorio della Provincia comprende i Comuni di:
Airo
Appignano
Belforte del Chienti
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castelraimondo
Castelsantangelo sul Nera
Cessapalombo
Cingoli
Civitanova Marche
Colmurano
Corridonia
Esanatoglia
Fiastra
Fiuminata
Gagliole

Gualdo
Loro Piceno
Macerata
Matelica
Mogliano
Montecassiano
Monte Cavallo
Montecosaro
Montefano
Montelupone
Monte San Giusto
Monte San Martino
Morrovalle
Muccia
Penna San Giovanni
Petriolo
Pieve Torina
Pioraco
Poggio San Vicino
Pollenza
Porto Recanati
Potenza Picena
Recanati
Ripe San Ginesio
San Ginesio
San Severino Marche
Sant'Angelo in Pontano
Sarnano
Sefro
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Tolentino
Treia
Urbisaglia
Ussita
Valfornace
Visso

3. Le variazioni del territorio hanno luogo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133 della Costituzione e della normativa regionale.

4. La Provincia può stabilire, d'intesa con i Comuni l'utilizzo di sedi decentrate, anche in connessione con l'articolazione del territorio in zone omogenee, per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e il rapporto di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 3 Stemma e gonfalone

1. La Provincia ha un proprio gonfalone ed uno stemma, come quelli già in uso, il cui disegno viene allegato al presente Statuto.

2. L'utilizzo e la riproduzione dello stemma, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, sono vietati fatta salva la possibilità di specifiche concessioni da parte del Presidente della Provincia.

3. L'uso del Gonfalone avviene in conformità alle direttive emanate in proposito dal Presidente della Provincia.

Art. 4 Principi

1. La Provincia di Macerata:

a) adegua il proprio ordinamento e la propria organizzazione e ispira la propria azione politica e amministrativa ai principi della programmazione, imparzialità, buon andamento, trasparenza e semplificazione;

b) favorisce e sviluppa i rapporti di collaborazione con i Comuni e gli altri enti locali, anche attraverso le varie forme associative, per realizzare servizi e opere nell'interesse della comunità;

c) favorisce e promuove le libere forme associative e cooperative e la partecipazione dei cittadini alla propria attività amministrativa. Garantisce la pubblicità dei suoi atti, l'informazione e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini;

d) riconosce nella Carta Costituzionale, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le fonti giuridiche primarie della propria autonomia istituzionale. Ispira la sua azione ai valori di equità, di solidarietà, di giustizia sociale; concorre all'affermazione della pace e della libertà finalizzando la sua iniziativa alla promozione e alla attuazione dei principi costituzionali e contribuendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione;

e) nell'ambito delle sue competenze, favorisce il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza dei cittadini, anche attraverso iniziative che tendano ad affermare il diritto alla qualità e ai tempi della vita, con particolare attenzione all'infanzia, agli anziani ed ai portatori di handicap. Persegue la tutela della persona e della famiglia, l'obiettivo delle pari opportunità fra uomini e donne, secondo il principio dell'eguaglianza nella diversità. A tal fine promuove azioni positive tese a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l'effettiva realizzazione;

f) si ispira ai principi di solidarietà e di pari opportunità, senza distinzione di sesso, condizione, etnia, nazionalità, lingua e religione;

g) aderisce ai principi della solidarietà e della cooperazione internazionali e nell'aspirazione alla costruzione di una società multietnica e multiculturale favorisce la piena integrazione degli stranieri extracomunitari;

h) persegue un'attiva tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, archeologico e artistico, promuovendo interventi di conservazione del territorio, ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento degli equilibri ecologici.

Art. 5 Finalità

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività, nell'ambito delle funzioni esercitate, verso i seguenti obiettivi:

a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;

b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia

- dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
- c) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse provinciali e delle strutture di servizio sul territorio;
 - d) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;
 - e) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento al valore della montagna;
 - f) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
 - g) impostare le politiche di sviluppo e di rilancio dei territori, le alleanze tra i Comuni come possibile slancio per razionalizzare le scelte socio-economiche e insediative, per assicurare l'efficace coordinamento e la corretta programmazione in concorso con i soggetti rappresentativi della comunità con particolare riferimento alle situazioni caratterizzate dalla necessità di interventi di emergenza.

2. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.

3. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 6 Governo di area vasta

1. La Provincia salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati e a collaborare con essi per migliorare le strutture organizzative e i servizi e per valorizzare, insieme, la comunità locale.

2. La Provincia promuove un confronto costante con la Regione e i Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato e favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

3. La Provincia concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione, provvede per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione, raccoglie e coordina le proposte avanzate dalla Comunità montana e dai Comuni ai fini della programmazione regionale, formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria delle Comunità montane e dei Comuni, anche attraverso l'adozione di strumenti di pianificazione territoriale riservati alle sue competenze dalle leggi.

4. Al fine di realizzare in modo coordinato lo svolgimento di determinate funzioni e servizi, la Provincia può stipulare con altri enti pubblici convenzioni o accordi di programma e può promuovere la costituzione di consorzi con i Comuni ed altri enti locali.

5. La Provincia può esercitare in forma associata le proprie funzioni con le Province limitrofe al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della

programmazione regionale.

6. La Provincia può articolare l'esercizio delle proprie funzioni in zone omogenee, anche tenuto conto degli ambiti territoriali istituiti ai sensi delle norme vigenti.

7. La Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo dell'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la realizzazione di sinergie gestionali, secondo le forme di associazione e di cooperazione previste dalla legislazione vigente.

CAPO II RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 7 Funzioni fondamentali

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali.

2. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali.

3. La Provincia ha, inoltre, autonomia impositiva e finanziaria nei termini delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. la Provincia esercita, ai sensi dell'art. 1, commi da 85 a 90 della Legge n.56/2014 le seguenti funzioni:

a) funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della Legge n.56/2014:

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerenti;
- programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- gestione dell'edilizia scolastica;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

b) funzioni di supporto, d'intesa con i Comuni, di cui all'art. 1, comma 88, della Legge n.56/2014:

- predisposizione dei documenti di gara;
- stazione appaltante;
- monitoraggio dei contratti di servizio;
- organizzazione di concorsi e procedure selettive;

c) funzioni ulteriori da attribuirsi dallo Stato e dalle Regioni, a seguito del riordino delle funzioni provinciali, in attuazione dell'art. 118 Cost. sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e da individuarsi dallo Stato e dalle Regioni di cui all'art. 1, comma 89, della Legge n.56/2014;

d) funzioni di organizzazione dei servizi di rilevanza economica svolte da enti od agenzie in

ambito provinciale o sub-provinciale e da attribuirsi alle Province, previa soppressione di tali enti di cui all'art. 1, comma 90, della Legge n.56/2014.

Art. 8

Funzioni che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del Territorio

1. Al fine di garantire un armonico sviluppo di tutti i Comuni del territorio, la Provincia fornisce assistenza tecnica-amministrativa agli enti locali del territorio, presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, d'intesa con questi. In particolare, esercita funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
2. La Provincia promuove, d'intesa con i Comuni del territorio, le fusioni di Comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali in forma associata, attraverso le Unioni di Comuni.
3. La Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
4. La Provincia promuove la costituzione di uffici comuni con gli enti locali del suo territorio per l'utilizzo dei fondi ai progetti europei e la partecipazione a programmi e progetti comunitari .
5. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti. A tal fine, la Provincia promuove lo sviluppo coordinato e omogeneo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale provinciale. Nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può provvedere:
 - a) al reclutamento, alla formazione e all'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
 - b) agli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;
 - c) all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari,
 - d) all'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
6. La Provincia promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza al fine di assicurare l'esercizio coordinato e omogeneo delle attività in cui queste si sviluppano a livello territoriale. In particolare, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può curare in forma associata l'elaborazione di piani comuni, gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, l'elaborazione del codice di comportamento, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, il coordinamento degli organismi indipendenti di valutazione, per favorire lo scambio di esperienze e il miglioramento delle rispettive attività in coerenza con le indicazioni delle Autorità indipendenti competenti per materia individuate dalla legge.
7. La Provincia, sentita l'Assemblea dei Sindaci, può attribuire l'esercizio di funzioni provinciali a Comuni singoli o associati, con il contestuale trasferimento di risorse umane e strumentali necessarie per farvi fronte attraverso apposita convenzione.

Art. 9

Rapporto con la Regione lo Stato e altri Enti territoriali

1. La Provincia instaura relazioni istituzionali con lo Stato, le Regioni, le Province e gli altri enti territoriali stipulando accordi e convenzioni.

2. La Provincia promuove le iniziative affinché la Regione e lo Stato le attribuiscono la gestione dei servizi di rilevanza economica, attraverso una revisione della legislazione che porti al superamento degli enti strumentali, degli organismi, delle strutture, delle agenzie e delle società che svolgono impropriamente compiti attribuiti alle autonomie locali, sulla base di una proposta deliberata dall'Assemblea dei Sindaci. La Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, promuove l'esercizio unitario dei servizi di rilevanza economica a livello di area vasta.

CAPO III

TRASPARENZA, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 10

Trasparenza ed accesso agli atti

1. La Provincia assicura attraverso il sito web istituzionale la massima trasparenza e conoscibilità dei propri atti e delle informazioni in suo possesso nel rispetto delle modalità e dei limiti disposti dalle leggi vigenti.
2. Le delibere del Consiglio provinciale e gli atti e decreti del Presidente della Provincia sono pubblicati sull'albo pretorio *on line* e sono rintracciabili attraverso l'uso del motore di ricerca predisposto nella sezione dedicata all'archivio.
3. Con motivata decisione, nei casi e nelle forme previste dalla legge, il Presidente della Provincia può inibire temporalmente l'esibizione o la diffusione di informazioni, limitatamente al tempo necessario per tutelare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. La Provincia assicura ogni tipologia di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati, ai sensi delle norme vigenti, agevolando con apposite misure organizzative e informatiche nonché con servizi di rete la conoscenza degli atti e dei procedimenti.

Art. 11

Attività di informazione e comunicazione

1. La Provincia assicura un'adeguata informazione relativamente all'attuazione delle funzioni amministrative attribuitele dalla legge, adeguando i mezzi adottati e le modalità comunicative ai destinatari dell'informazione con particolare riguardo a coloro che si trovano in situazioni di svantaggio personale o sociale.
2. Tramite la pubblicazione sul proprio albo *on line* la Provincia assicura la diffusione di informazioni relative a bandi, attività fieristiche e turistiche, attività culturali e ludiche, e quant'altro sia di interesse pubblico su richiesta dei Comuni proponenti.

Art. 12

Obblighi di trasparenza degli organi politico-amministrativi

1. Il Presidente, il Vicepresidente e i Consiglieri provinciali assicurano, in conformità e nei limiti della legislazione vigente, la più ampia informazione sullo svolgimento e sui risultati delle attività

istituzionali, la loro situazione patrimoniale e reddituale e, previo consenso, quella dei loro familiari, gli emolumenti a qualunque titolo percepiti e le cariche ed incarichi svolti durante il loro mandato.

2. Il regolamento detta le regole da applicare ai sensi e per le finalità di cui al comma precedente. Altresì, il regolamento del Consiglio provinciale provvede ad indicare le regole da applicare ai gruppi consiliari, ove previsti.

Art. 13

Partecipazione ai procedimenti amministrativi e alla formazione degli atti

1. La Provincia, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini o singoli cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati sia in forma diretta, mediante questionari, assemblee e audizioni, sia in forma indiretta, mediante interpello dei rappresentanti di categoria.

2. La Provincia assicura la massima partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi agevolando l'esercizio del diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti, nonché di presentare, prima dell'adozione finale, memorie scritte e documenti da valutarsi da parte dell'organo competente prima dell'adozione del provvedimento finale.

3. La Provincia, qualora ritenga opportuno ed adeguato al perseguimento dell'interesse pubblico, in accoglimento alle osservazioni e proposte presentate dai soggetti interessati intervenuti nel procedimento amministrativo, può concludere accordi per la determinazione del contenuto discrezionale del provvedimento finale. Gli accordi devono essere stipulati dal dirigente competente per materia previa approvazione con decreto presidenziale.

Art. 14

Partecipazione popolare, istanze, proposte e petizioni.

1. La Provincia riconosce il valore della partecipazione popolare e ne promuove l'esercizio, al fine di garantire la trasparenza del proprio operato e di valorizzare il coinvolgimento dei cittadini, singoli o associati, alla definizione dell'azione amministrativa per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Tutti i cittadini residenti nel territorio provinciale hanno facoltà di presentare istanze, proposte e petizioni scritte, sia singolarmente che in forma associata. Alle istanze, proposte e petizioni è data risposta scritta. Il regolamento determina i modi ed i termini della presentazione nonché il numero delle firme necessarie.

Art. 15

Referendum propositivo, consultivo e abrogativo popolare

1. L'indizione del referendum consultivo, propositivo e abrogativo può essere richiesta con l'iniziativa congiunta del Consiglio provinciale, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri, e dell'Assemblea dei Sindaci, con il voto favorevole di almeno la metà dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione in essi complessivamente residente. Il referendum, altresì, può essere indetto su richiesta di almeno 15.000 residenti nel territorio provinciale iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia.

2. Non sono ammessi referendum abrogativi sulle seguenti materie:

- a) atti di elezione, designazioni, nomine, decadenze e revoche;
- b) stato giuridico e trattamento economico del personale della Provincia;
- c) norme statutarie;
- d) bilancio e rendiconto di gestione;
- e) tributi e tariffe;
- f) quesiti su argomenti già sottoposti a referendum che abbiano avuto esito negativo nell'ultimo triennio.

3. Una commissione, nominata dal Presidente della Provincia e composta dal Segretario generale e dal dirigente competente per materia oggetto della richiesta di referendum, esamina la richiesta di referendum entro 30 giorni dalla presentazione, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda di indizione, nonché di accertare che quanto proposto non sia contrario ai principi della Costituzione ed alle norme di legge. In caso di esito negativo dell'esame, il Presidente della Provincia, sentiti i promotori, respinge la richiesta con provvedimento motivato.

4. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Provincia entro 90 giorni dall'esito positivo dell'esame di cui al comma 3.

5. La proposta assoggettata a referendum è da ritenersi legittimamente approvata qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e il risultato ottenuto sia pari alla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

6. In relazione all'esito del referendum, entro 60 giorni, devono essere adottati i provvedimenti conseguenti.

7. Lo svolgimento del referendum è disciplinato da apposito regolamento che stabilisce in particolare:

- a) l'ammissibilità del referendum che potrà essere richiesta dai promotori, per quanto concerne le materie, anche preventivamente alla raccolta delle firme, al fine di formulare il quesito in modo chiaro ed univoco;
- b) la raccolta delle firme, debitamente autenticate che non potrà protrarsi per un periodo di tempo superiore a sei mesi;
- c) lo svolgimento di tutte le operazioni referendarie;
- d) la proclamazione dell'esito della consultazione;
- e) le modalità ed i termini di esame di eventuali reclami avverso le procedure referendarie;
- f) i giorni in cui si possono tenere i referendum;
- g) il funzionamento dell'ufficio provinciale del referendum.

Art. 16

Consulte ed osservatori

1. Al fine di favorire la partecipazione su materie di specifico interesse o di grande rilevanza per il territorio provinciale, la Provincia può promuovere l'istituzione di Consulte o di Osservatori per aree tematiche a cui possono partecipare Sindaci e Consiglieri dei Comuni della Provincia, associazioni ed organismi rappresentativi, cittadini aventi specifici interessi o ricoprenti ruoli afferenti le materie oggetto di attenzione.

2. Le Consulte esprimono pareri non vincolanti sulle materie oggetto della loro attività. Gli

Osservatori effettuano attività di monitoraggio e di ausilio.

3. Consulte ed Osservatori sono istituiti con delibera consiliare e il loro funzionamento è disciplinato da appositi regolamenti.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 17 Organi di governo della Provincia

1. Sono organi politico-amministrativi di governo della Provincia come previsto dalla legge: il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

2. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente scelto tra i Consiglieri provinciali, stabilendo eventuali funzioni a lui delegate e dandone comunicazione al Consiglio provinciale. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente nel caso in cui questi sia assente, ne sia impedito o decada dalla carica. Il Vicepresidente decade qualora la sua nomina sia revocata dal Presidente, in caso di perdita della carica di Consigliere provinciale e contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

3. Non può essere attribuito l'incarico di Vicepresidente o di Consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti o affini fino al quarto grado del Presidente.

Art. 18 Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio provinciale e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, o di parenti o affini sino al quarto grado.

CAPO II IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 19 Il Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia per la durata del mandato di quattro anni, secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il Presidente assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale da parte dell'Ufficio Elettorale provinciale con contestuale insediamento presso il proprio ufficio.

2. Simbolo distintivo del Presidente è la fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia da portare a tracolla. Il Presidente della Provincia può concedere la fascia azzurra di cui è titolare, al Vicepresidente della Provincia o ai consiglieri, da lui delegati, di volta in volta, quali rappresentanti dell'Ente.

3. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo. E' altresì capo dell'amministrazione, organo esecutivo e di governo, Presidente del Consiglio provinciale e Presidente dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 20 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente della Provincia:

a) ai sensi dell'art.1, comma 66, della Legge n.56/2014, ha facoltà di nominare e revocare il Vicepresidente della Provincia, scelto tra i Consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone comunicazione al Consiglio;

b) convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci;

c) fissa gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio con le modalità previste nel regolamento sul funzionamento del Consiglio;

d) ai sensi dell'art.1, comma 66, della Legge n.56/2014, può assegnare deleghe ai Consiglieri provinciali, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal successivo articolo 23 e può revocarle;

e) coordina, anche tramite l'emaneazione di direttive politiche e amministrative, l'attività dei Consiglieri delegati che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'Ente;

f) impartisce al Direttore generale, se nominato, al Segretario generale e ai dirigenti le direttive generali e particolari inerenti l'attività di gestione amministrativa, indicando eventualmente le priorità e i criteri generali cui attenersi;

g) approva il piano esecutivo di gestione (PEG) e sottopone al Consiglio la proposta di DUP, le proposte di bilancio e di rendiconto di gestione nonché la proposta di variazioni di bilancio;

h) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni di non spettanza dei dirigenti;

i) rappresenta la Provincia presso Società, Consorzi e le altre forme associative. Può nominare per detta incombenza un proprio delegato scelto tra i Consiglieri dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva;

l) indice i referendum provinciali;

m) concede, nel rispetto del regolamento, il patrocinio della Provincia a manifestazioni ritenute meritevoli di interesse pubblico nell'ambito del territorio provinciale;

- n) nomina il Nucleo Indipendente per la Valutazione della Performance ;
- o) adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con facoltà di sottoporlo al Consiglio provinciale di propria iniziativa in conformità alla disposizione generale di cui all'art. 1, comma 55, della Legge n.56/2014;
- p) con proprio atto motivato, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e nomina e revoca il Segretario generale, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;
- q) sottoscrive atti di gemellaggio e di amicizia;
- r) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti che non siano riservate al Consiglio provinciale, all'Assemblea dei Sindaci e non siano attribuite ai dirigenti;
- s) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia, la cui nomina, designazione o revoca non sia di competenza del Consiglio provinciale;
- t) con proprio atto motivato promuove e resiste alle liti, autorizza la non costituzione in giudizio in caso di ricorso, esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
- u) adotta, in caso di emergenze sorte nel proprio ambito territoriale, le misure necessarie contingibili e urgenti sulle materie di competenza della Provincia;
- v) riceve istanze, petizioni e proposte dei cittadini per l'esercizio del diritto di partecipazione nonché le interrogazioni, interpellanze e richieste dei Consiglieri provinciali;
- z) approva tutti gli atti che non sono di espressa competenza del Consiglio provinciale, dell'Assemblea dei Sindaci e dei dirigenti.

2. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre al Consiglio provinciale, per l'approvazione o l'adozione, ogni atto che egli, per ragioni di motivata opportunità o in caso di conflitto di interessi, ritenga di non poter adottare ovvero di non avvalersi del Vicepresidente per la loro adozione.

3. I regolamenti provinciali esplicitano le ulteriori funzioni da esercitarsi da parte del Presidente della Provincia.

4. Il Presidente esercita altresì le competenze precedentemente attribuite alla Giunta provinciale abrogata ai sensi della Legge n.56/2014 ed in particolare:

- a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale, nonché l'emanazione di direttive per l'organizzazione e la gestione dei servizi provinciali;
- b) l'esercizio delle competenze in materia di approvazione dei piani regolatori generali adottati dai comuni;
- c) la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dalla Provincia;

- d) gli atti di programmazione delle assunzioni del personale e di variazione dell'organico;
- e) l'approvazione dei progetti di lavori pubblici, delle relative varianti e delle altre spese previste nel quadro economico, quando per esse non vi sia stata assegnazione diretta alla gestione del responsabile del procedimento;
- f) gli acquisti di beni di rilevante spesa, finanziati con mezzi straordinari di bilancio, esulanti dai programmi e dalle dotazioni assegnate con il piano esecutivo di gestione (PEG);
- g) le accettazioni di lasciti e donazioni;
- h) l'elaborazione, la determinazione e la modifica di tariffe di tributi e servizi provinciali;
- i) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
- l) il prelievo dal fondo di riserva.

5. Il Presidente può esercitare in via d'urgenza i poteri e le funzioni conferite al Consiglio dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. Si rinvia al comma 4 dell'art. 25 "*Competenze del Consiglio provinciale*".

Art. 21 Decreti del Presidente

1. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del decreto.
2. Gli atti del Presidente si distinguono in decreti di organizzazione, denominati atti del Presidente, e decreti di governo. Entrambi vengono pubblicati sull'Albo *on line* per 15 giorni consecutivi.
3. I decreti di organizzazione, denominati atti del Presidente, sono atti di natura organizzativa aventi ad oggetto la gestione delle risorse umane e strumentali dell'Ente e sono di competenza del Presidente. Sono decreti di governo i restanti provvedimenti di competenza del Presidente per i quali si adottano le modalità indicate nei successivi commi.
4. I decreti di governo sono costituiti da una istruttoria a firma del responsabile del procedimento, sono supportati dal parere di responsabilità tecnica del settore interessato e, qualora comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, dal parere in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel decreto. Il verbale della seduta in cui è approvato il decreto è firmato dal Segretario generale o dal Vicesegretario in sua sostituzione.
5. Ove il Presidente non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo del decreto e ne assume la responsabilità.
6. I decreti del Presidente della Provincia possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nell'atto.
7. Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni o la decadenza dello stesso.

Art. 22
Dimissioni e decadenza

1. Il Presidente della Provincia rassegna le proprie dimissioni dalla carica con atto in forma scritta indirizzato al Consiglio, al Vicepresidente e, in assenza di questi, al Consigliere eletto con la maggior cifra individuale ponderata, nonché al Segretario generale, il quale provvede, ove le dimissioni non siano presentate nel corso della seduta, ad informarne il Consiglio entro 48 ore dal loro ricevimento.
2. Le dimissioni presentate nelle forme suddette diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
3. Il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco.
4. In caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza e sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente, sino all'elezione del nuovo, sono svolte dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, dal Consigliere disponibile a partire dal Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale elettorale ponderata.
5. Le dimissioni del Presidente non comportano la decadenza del Consiglio.
6. Le nuove elezioni per la nomina del Presidente avvengono nella prima data utile per l'elezione del Consiglio provinciale o del Presidente.

Art. 23
Deleghe del Presidente

1. Il Presidente può delegare al Vicepresidente ed ai singoli Consiglieri provinciali l'esercizio di funzioni attinenti materie specifiche o ambiti tematici relativi a materie di competenza della Provincia.
2. Il Consigliere provinciale nell'esercizio dei poteri conferiti con delega fornisce supporto e collaborazione al Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Contenuti specifici delle deleghe presidenziali:
 - a) la delega ha carattere di collaborazione e supporto e ha ad oggetto materie o funzioni espressamente delegate;
 - b) la delega di funzioni o materia non implica di per sé l'assunzione di atti a rilevanza esterna da parte del delegato; con espressa dicitura si può prevedere il compimento di atti specifici, anche aventi rilevanza esterna, e la rappresentanza in riunioni o assemblee;
 - c) il delegato dovrà riferire periodicamente al Presidente sullo stato della propria attività al fine dell'adozione di atti conseguenti;
 - d) la delega ha decorrenza dalla data di adozione del relativo atto presidenziale ed è suscettibile di modifica, integrazione e revoca.
4. Il Presidente, in caso di sua assenza, impedimento o eventuale incompatibilità nell'adozione degli atti, può assegnare di volta in volta deleghe specifiche a rilevanza esterna per il compimento di atti come, ad esempio:
 - a) rappresentanza a manifestazioni politiche;

- b) stipulazione di convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di programma;
- c) partecipazione a riunioni in enti, consorzi o associazioni;
- d) sottoscrizione di atti di gemellaggio e amicizia;
- e) compimento di atti caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale.

5. Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può convocare i delegati in riunioni collegiali, non pubbliche, alle quali possono partecipare il Segretario generale nonché i dirigenti se richiesti.

CAPO III CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 24 Funzione, composizione e durata

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia e rappresenta l'intera comunità. Il Consiglio dura in carica due anni ed è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dai Consiglieri eletti, nel numero stabilito dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente, nominato ai sensi dell'art. 28 o, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere anziano. Per Consigliere anziano s'intende il Consigliere che nelle elezioni ha riportato la cifra individuale ponderata elettorale più elevata.
4. Il funzionamento del Consiglio provinciale è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento consiliare può prevedere l'istituzione delle Commissioni consiliari. In tal caso ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. Esse non devono produrre maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente.
5. Lo scioglimento del Consiglio provinciale, determinatosi ai sensi delle norme vigenti, non comporta automaticamente il commissariamento dell'Ente: le funzioni vengono assunte dal Presidente per l'adozione degli atti di gestione ordinaria o urgenti fino a nuova elezione del Consiglio stesso.

Art. 25 Competenze del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le funzioni e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e alle modalità stabilite nello Statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali

e con il documento unico di programmazione.

3. In particolare, spetta al Consiglio provinciale:

a) approvare la proposta di Statuto dell'Ente, nonché le sue successive modificazioni, e proporre l'adozione all'Assemblea dei Sindaci;

b) approvare il documento unico di programmazione (DUP);

c) approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni ad essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;

- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;

- pianificazione dei servizi di trasporto di interesse della Provincia, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;

- programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;

- tutela e valorizzazione dell'ambiente;

- raccolta ed elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

- schema di convenzioni-tipo tra i Comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia ad eventuali forme associative e gli accordi con i Comuni non compresi nel territorio provinciale;

d) approvare i regolamenti dell'Ente, gli atti di programmazione economico-finanziaria, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti; approvare altresì le loro deroghe, modifiche ed i pareri da rendere nelle rispettive materie;

e) approvare gli atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:

- atti di indirizzo da osservare da parte di istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- assunzione diretta di pubblici servizi;

- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto o la dismissione di azioni e quote di partecipazione societaria;

- concessione di pubblici servizi.

f) definisce gli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti della Provincia, da parte del Presidente, presso Enti, aziende, organismi, società o istituzioni, assicurando la pari opportunità; designa e nomina i rappresentanti della Provincia in altri Enti e/o organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;

g) approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia.

4. In presenza di ragioni eccezionali e di necessità, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile, e comunque entro e non oltre sessanta giorni, e, in caso di mancata ratifica, perdono efficacia dalla scadenza del termine senza che sia avvenuta la ratifica. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto ed inequivoco dal provvedimento decaduto.

Art. 26
Sedute del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio provinciale è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. In tale seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, il Consiglio procede all'esame della condizione degli eletti a norma delle disposizioni di legge che prevedono cause di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento consiliare e si svolgono nelle idonee sedi istituzionali. Il Presidente della Provincia, per particolari esigenze, può convocare l'assemblea in un diverso luogo di riunione all'interno del territorio provinciale.
4. Il Presidente della Provincia fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Presidente della Provincia può disporre che alle adunanze del Consiglio siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari dell'Ente.
5. Il Consiglio delibera, di norma, a maggioranza dei votanti e con votazione palese, salve le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Le deliberazioni inerenti a persone sono assunte a scrutinio segreto.
6. Il Segretario generale, o suo delegato, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle adunanze e cura la redazione del verbale delle sedute espletando le funzioni previste dalla legge.

Art. 27
Consiglieri provinciali

1. I Consiglieri provinciali rappresentano l'intera comunità provinciale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri provinciali hanno diritto, secondo le modalità e le procedure fissate dalla legge e dal regolamento consiliare, di:
 - a) iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
 - b) attivare la procedura per chiedere la convocazione del Consiglio;
 - c) ottenere dagli uffici, nonché dalle aziende ed enti da essa dipendenti, tutte le notizie e le informazioni, gli atti e i documenti in loro possesso e quant'altro utile all'espletamento del loro mandato, nell'osservanza del segreto d'ufficio nei casi previsti dalle leggi;
 - d) presentare interrogazioni, interpellanze, emendamenti alle proposte di deliberazioni, ordini del giorno, mozioni alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.
3. Ogni componente del Consiglio provinciale è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ed è tenuto a presentare la documentazione e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia, in ordine allo stato patrimoniale, ai redditi, alle spese elettorali, in qualità di titolare di cariche pubbliche elettive e di governo.
4. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio provinciale, salvo giustificato motivo, da comunicare al Presidente che ne informa il Consiglio stesso all'inizio della seduta. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio, o per cinque sedute in un anno solare, senza giustificazione, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del Consigliere con contestuale comunicazione scritta, da parte del Presidente della

Provincia, all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento della stessa. In caso di mancata risposta o nel caso in cui il Consiglio provinciale ritenga insufficienti le cause giustificative, a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati, con deliberazione prende atto della decadenza dello stesso e procede, nella prima seduta successiva, alla sua surroga. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

5. La cessazione dalla carica di Consigliere comunale o di Sindaco comporta la decadenza da Consigliere provinciale. Non si considera cessato dalla carica il Consigliere eletto o rieletto Sindaco o Consigliere in un Comune della Provincia. Altre ed ulteriori ipotesi di decadenza sono regolate dalla legge.

6. La perdita della carica di Consigliere comporta l'automatica decadenza dagli incarichi esterni attribuiti. Qualora, invece, la perdita della carica di Consigliere derivi dallo scioglimento del Consiglio, il Consigliere continua ad esercitare gli incarichi esterni, ad esso eventualmente attribuiti, fino alla nomina del successore.

Art. 28

Vicepresidente e Consiglieri delegati

1. Il Presidente, qualora nomini tra i Consiglieri provinciali il Vicepresidente, ne stabilisce le eventuali funzioni a lui delegate e ne dà immediata comunicazione al Consiglio provinciale.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'attività amministrativa complessiva e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nell'eventuale sospensione dell'esercizio della funzione.

3. Qualora il Vicepresidente della Provincia sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Presidente della provincia può provvedere alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio provinciale nella prima seduta utile.

4. Il Presidente può attribuire deleghe per materie o gruppi di materie ai Consiglieri provinciali, dandone comunicazione al Consiglio provinciale nella prima seduta utile. I Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. L'espletamento delle funzioni derivanti dalle deleghe assegnate deve essere condiviso dal Presidente e condotto sulla base dell'indirizzo impartito dal Presidente stesso e comporta l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

5. I Consiglieri provinciali esercitano le deleghe per la durata del loro incarico, che, tuttavia, possono cessare anticipatamente ed essere modificate o revocate in qualsiasi momento con atto del Presidente, senza necessità di particolari motivazioni, dandone comunicazione al Consiglio provinciale nella prima seduta utile.

6. Il Vicepresidente ed i Consiglieri provinciali titolari di deleghe non possono impegnare l'Amministrazione all'esterno, salvo il caso in cui sostituiscano il Presidente della Provincia, con specifica delega allo scopo emanata.

Art. 29

Decesso, dimissioni del Consigliere

1. Il Consigliere provinciale cessa dalla carica per decesso. Il seggio che rimane vacante per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di Sindaco o di Consigliere di un Comune della Provincia è attribuito al candidato che, nella medesima lista, ha ottenuto la maggiore cifra

elettorale individuale ponderata.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta e sono indirizzate al Presidente, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.

Art. 30 Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:
 - a) al Presidente della Provincia;
 - b) ad 1/3 dei Consiglieri provinciali;
2. Gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale sono proposti al Consiglio provinciale dal Presidente della Provincia: il Consiglio adotta gli schemi di bilancio che trasmette all'Assemblea dei Sindaci per ottenere il richiesto parere.
3. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione, nonché le modalità di votazione delle stesse.

Art. 31 Nomine e designazioni

1. Il Consiglio provinciale stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.
2. Con apposito atto si specificano le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.
3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta espressa, al Consiglio sull'attività compiuta.
4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità.

CAPO IV ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 32 Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia con poteri propositivi, consultivi e di controllo.

2. I Sindaci partecipano all'Assemblea in rappresentanza del proprio Comune e pertanto, in caso di assenza o impedimento, possono farsi rappresentare dal Vicesindaco o, previa formale delega, da un Assessore o da un Consigliere comunale del proprio Comune.
3. Il Presidente della Provincia, in quanto Sindaco di un Comune, è rappresentato dal Vicesindaco o, previa formale delega, da un Assessore o da un Consigliere comunale appartenente a tale Comune.
4. Alla seduta dell'Assemblea possono partecipare i Consiglieri provinciali con facoltà d'intervento ma senza diritto di voto.
5. Al fine di esercitare la loro funzione di controllo i componenti dell'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
6. Apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Sindaci disciplina le modalità di funzionamento e le sedute della medesima Assemblea.

Art. 33

Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'invio al Presidente della Provincia di proprie indicazioni o risoluzioni nelle materie di competenza della Provincia, mediante appositi atti di indirizzo.
2. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto della Provincia, proposto dal Consiglio provinciale, e le sue successive modificazioni, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
3. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive non vincolanti in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia.
4. L'Assemblea dei Sindaci esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali da parte del Consiglio provinciale, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Art. 34

Sedute dell'Assemblea

1. Il Presidente della Provincia convoca e presiede l'Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti o i Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione, entro un termine non superiore a 20 giorni.
2. In sede di prima convocazione la riunione è valida se sono presenti un terzo dei Comuni che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. Trascorsa un'ora, in seconda convocazione, la convocazione è valida se sono presenti un quinto dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia. Sono fatte salve le diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.

3 L'Assemblea, validamente costituita, delibera con i voti dei Sindaci che rappresentino la maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.

4. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito regolamento da essa adottato.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 35

Principi strutturali e organizzativi

1. Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia, sulla base dei criteri generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio provinciale.

2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Art. 36

Organizzazione degli uffici e del personale

1. La Provincia disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita all'Assemblea dei Sindaci, al Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Art. 37

Regolamento di organizzazione

1. La Provincia attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui ai dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi loro assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il regolamento di organizzazione disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario generale della Provincia e gli stessi.

Art. 38
Stato giuridico ed economico del personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti locali sono regolati dalle leggi di settore, nonché dagli accordi collettivi nazionali.

Art. 39
Segretario generale

1. Il Presidente nomina il Segretario generale della Provincia, che assicura la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa agli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, roga i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.

2. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente della Provincia:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute nelle quali il Presidente adotta i decreti presidenziali e alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci, curandone la verbalizzazione;
- b) sottoscrive i decreti presidenziali e le deliberazioni del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci con il Presidente della Provincia;
- c) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
- d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, ove non sia stato nominato il Direttore generale; promuove periodiche conferenze di servizio dei dirigenti, dirime i conflitti di competenza fra gli stessi;
- e) su incarico del Presidente della Provincia può partecipare a commissioni di studio o di lavoro anche esterne all'Ente;
- f) roga i contratti nei quali la provincia è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente della Provincia

3. Il Segretario generale risponde direttamente del proprio operato al Presidente da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione.

4. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei dirigenti responsabili dei settori e d'intesa con l'amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Presidente della Provincia su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

5. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

6. L'incarico può essere revocato anticipatamente per violazione dei doveri di ufficio, con provvedimento motivato del Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio Provinciale, una volta acquisite le controdeduzioni da parte dell'interessato.

Art. 40 Vicesegretario

1. La Provincia ha un Vicesegretario, individuato tra i dirigenti di ruolo, che svolge le funzioni vicarie del Segretario in caso di assenza o impedimento; coadiuva il Segretario stesso nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nel caso di vacanza secondo quanto previsto dal vigente ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

2. Il Vicesegretario, se richiesto, assiste quale collaboratore del Segretario alle sedute nelle quali il Presidente adotta i decreti presidenziali e alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 41 Direttore generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Direttore generale conferendo l'incarico a persona di comprovata competenza ed esperienza, assunta con contratto a termine di durata pari al mandato del Presidente, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, fermi i requisiti per la nomina a dirigente della pubblica amministrazione. In alternativa può conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario generale a norma delle leggi vigenti.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia.

3. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza delle strutture gestionali e dei relativi dirigenti che allo stesso rispondono dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Presidente.

Art. 42 Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione.

2. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente. A tal fine provvede a:

- a) definire, sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente, i documenti necessari per il ciclo di programmazione dell'Ente (DUP e PEG/PDO e Piano performance), lo schema di bilancio e il piano dei conti;
- b) sovrintendere alle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Provincia;
- c) verificare, nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre eventuali modifiche ed integrazioni occorrenti;

- d) acquisire gli elementi ed esprimere il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell'attività dei dirigenti;
- e) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- f) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti dei settori e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale nei modi stabiliti dal regolamento;
- h) in caso di inerzia, rifiuto o ritardo nell'assunzione di atti di competenza dei dirigenti esercita il potere di avocazione degli stessi previo contraddittorio con il dirigente interessato.

3. Il coordinamento delle competenze del Segretario e del Direttore generale, in caso di nomina del Direttore generale sarà contestualmente definito e disciplinato nell'atto di nomina, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale.

Art. 43 Dirigenti

1. Ai dirigenti della Provincia spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.

2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

3. Il regolamento disciplina i casi in cui il Direttore generale o, se questo non sia nominato, il Segretario generale, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso d'inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.

4. Previo assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dalla legge, il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, sentito il Direttore generale o, se questo non sia nominato, il Segretario generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.

5. Gli incarichi dirigenziali comunque attribuiti restano validi fino ad espressa revoca.

6. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 44 Funzioni e responsabilità dei dirigenti dei settori

1. La funzione dirigenziale si estrinseca nell'esercizio dell'attività gestionale e del potere di organizzazione in modo adeguato alle esigenze espresse negli atti di indirizzo degli organi di direzione politica. Ai dirigenti è affidato il compito di utilizzare in modo integrato le risorse loro

affidate, per l'espletamento delle funzioni istituzionali e per il conseguimento degli obiettivi assegnati. I dirigenti promuovono altresì l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, motivano le risorse umane e sono tenuti alla tempestiva rappresentazione delle eventuali criticità ed esigenze operative. Essi sono tenuti a vigilare sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati e sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti. Sono altresì responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione e della sicurezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a loro disposizione.

2. I dirigenti sono altresì soggetti alla responsabilità penale, civile, disciplinare e amministrativo-contabile, secondo le norme vigenti.

3. In caso di incompatibilità ambientale del dirigente, ovvero di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, ovvero in caso di inosservanza delle direttive o mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso il sistema di valutazione dell'Ente, previa contestazione al dirigente non può essere rinnovato, alla scadenza, lo stesso incarico. In relazione alla gravità dei casi, nel rispetto del principio del contraddittorio, il Presidente della Provincia può revocare l'incarico anticipatamente rispetto alla scadenza collocando il dirigente a disposizione.

4. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n.241/1990.

5. Il dirigente avoca a sé in via sostitutiva, il potere assegnato al responsabile inadempiente nella conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, commi 9 bis e 9 ter della citata legge.

6. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal presente Statuto, le modalità per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti.

7. Il Presidente della Provincia può delegare ai dirigenti dei settori ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 45

Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabile di servizio o d'ufficio, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può anche essere effettuata, con le modalità di cui all'art. 110 del TUEL, a tempo determinato, con riferimento al contratto dei dipendenti dell'Ente, ovvero, eccezionalmente, con contratto di diritto privato, di durata massima pari al mandato del Presidente della Provincia, stipulato con soggetti in possesso degli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e scelti sulla base di "*curricula*" che ne comprovino l'effettiva professionalità.

2. Nel rispetto dei presupposti e dei limiti derivanti dalle leggi di finanza pubblica, i posti ricoperti con tali modalità non possono, in ogni caso, eccedere la percentuale massima stabilita dalla legge dei posti istituiti nella dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e comunque per almeno una unità.

3. Nel rispetto dei principi e criteri di legge, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica e nel rispetto della percentuale massima fissata dalla legge in rapporto alla dotazione stessa, per lo svolgimento di compiti che non possano essere adeguatamente assolti dal personale già in organico.

4. Per il periodo di durata degli incarichi di cui al presente articolo nonché dell'incarico di Direttore generale, se i destinatari degli incarichi sono dipendenti delle pubbliche amministrazioni, gli stessi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

5. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 46

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. La Provincia informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali della Provincia, i dirigenti e i dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. La Provincia, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con i Comuni e con le altre Province.

Art. 47

Responsabile del procedimento

1. Il regolamento dell'Ente disciplina, ove non sia già direttamente stabilito per legge, la determinazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza.

2. Al responsabile del procedimento compete l'obbligo di comunicarne l'avvio nonché l'indicazione dell'unità organizzativa competente e il nome del responsabile.

Art. 48

Atti della Provincia

1. Su ogni proposta di deliberazione del Consiglio e di decreto del Presidente che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella proposta stessa.

2. Qualora gli organi collegiali ritengano di disattendere in tutto o in parte uno o più pareri negativi, devono darne adeguata motivazione.

3. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi non diversamente disciplinati da altre normative, assumono la denominazione di "determinazioni".

4. Gli atti del Presidente della Provincia non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome

di “decreti”.

5. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

Art.49

Sanzioni amministrative

1. Salve le più gravi sanzioni penali o amministrative previste dalle leggi dello Stato o della Regione le violazioni ai regolamenti della Provincia ed alle ordinanze del Presidente sono punite con le sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei singoli regolamenti.

TITOLO V

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO

Art. 50

Autonomia finanziaria

1. La Provincia dispone di autonomia impositiva nei limiti di legge e su presupposti non già assoggettati a imposizione erariale. Dispone di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.

2. La gestione finanziaria della Provincia si ispira al principio di programmazione: a tal fine predispone, secondo quanto indicato dalla normativa vigente, il Documento unico di Programmazione ed il bilancio di previsione finanziaria. Lo schema di bilancio previsionale, predisposto dal Presidente, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, è adottato dal Consiglio e sottoposto al parere, *obbligatorio ma non vincolante*, dell'Assemblea dei Sindaci; acquisito tale parere il Consiglio approva in via definitiva il bilancio previsionale.

Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione.

Il sistema contabile della Provincia, disciplinato dalla legge e dal proprio regolamento di contabilità, garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico e patrimoniale.

3. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio nei termini di legge (entro 31 dicembre dell'anno precedente), la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

4. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto, deliberato dall'organo consiliare entro i termini stabiliti dalla normativa vigente; sempre entro la scadenza di legge ogni anno l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Art. 51

Revisione economico-finanziaria

1. La funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

dell'Ente viene esercitata da un Collegio di Revisori dei Conti, che esercita la sua azione in conformità alla legge e la cui organizzazione e modalità di funzionamento è disciplinata dal regolamento di Contabilità, nonché dalle altre leggi sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

2. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio e con l'Assemblea dei Sindaci nella loro funzione di controllo e di indirizzo ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

3. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Provincia tramite il Responsabile dei Servizi Finanziari; possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi provinciali; possono essere invitati dal Presidente della Provincia ad assistere alle sedute del Consiglio provinciale e devono essere presenti a quelle aventi per oggetto l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce al Presidente della Provincia che ha l'obbligo di informarne il Consiglio.

5. Il Presidente della Provincia ed il Consiglio provinciale, tramite il Presidente, possono interpellare i Revisori su ulteriori argomenti.

Art. 52 Controllo interno

1. La Provincia, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Finalità prioritaria della funzione di controllo è l'acquisizione di informazioni sulle modalità di esercizio della gestione, allo scopo di orientare l'azione amministrativa verso il conseguimento di buone prassi che, oltre alla conformità alle norme di legge, assicurino ottimale funzionalità all'amministrazione, rispettandone i fini istituzionali.

3. L'impianto dei controlli interni, la loro costituzione ed il loro funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 Regolamenti

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Provincia provvede all'adeguamento o all'approvazione dei regolamenti attuativi delle norme in esso previste. Il regolamento interno del Consiglio provinciale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. In ogni atto e testo regolamentare che sia vigente al momento dell'approvazione del presente Statuto, l'espressione "Giunta provinciale" e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni, a meno che il presente Statuto o espresse norme di legge non dispongano diversamente.

3. Sino al momento dell'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti per le parti non in contrasto con il

presente Statuto o con leggi che enuncino principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia della Provincia.

Art. 54

Modifiche e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, sostitutive, aggiuntive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono approvate, su proposta del Consiglio provinciale, dall'Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima approvazione.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto, comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 55

Norma finale

1. Per quanto non disciplinato dalla Legge n.56/2014 e dallo Statuto trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267/2000 TUEL non incompatibili con la stessa Legge n.56/2014.
2. Le norme del presente Statuto si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali e regionali. In tal caso, in attesa della formale modifica di cui al precedente articolo, si applica la normativa sovraordinata.
3. La determinazione della popolazione al fine dell'applicazione delle norme del presente Statuto avviene sulla base dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 56

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, è pubblicato all'albo pretorio *on line* della Provincia ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione.
2. Lo Statuto è inoltre trasmesso alla Regione Marche al fine della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e, corredato della certificazione dell'avvenuta pubblicazione, inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.



Gonfalone della Provincia di Macerata



Stemma istituzionale Provincia di Macerata